

LIT Italia – APS

Costituita in data 20/12/2025



STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- SEDE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile, della L. 6 Giugno 2016 n. 106 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 in forma di associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata "LIT -Italia", che di seguito, in breve, sarà definita quale "Associazione", con sede legale in via Circonvallazione n. 1 Cerqueto di Marsciano -06055 PG.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto al momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto, dal D.lgs 117/2017 e dalle norme del Codice civile compatibili.

Art. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica, autonoma, libera ed aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro -neanche indiretto- e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate sul sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LC

MR DE

IP

IP

CD

CD

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Ed in particolare persegue le finalità di creazione, produzione, distribuzione, conservazione, tutela del gioco di ruolo, a identità nascoste e da tavolo ed in particolar modo del *Lupus in Tabula*, anche in varianti inedite.

L'Associazione muove dai seguenti scopi:

- promuovere la socializzazione, la crescita culturale, la creatività e l'aggregazione mediante attività ludica;
- creare uno spazio dedicato al mondo ludico e d'incontro;
- promuovere l'attività ludica del Gioco di Ruolo dal vivo e dei Giochi a identità nascoste, unitamente ad altre attività socializzanti mirate allo sviluppo di creatività, ingegno, fantasia e cultura personale (interpretazione di un ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, simulazioni di battaglie di genere fantasy o simili, soluzione di problematiche sociali legate ad un contesto storico simulato, sfilate in costume, risoluzione di enigmi in contesti di gruppo);
- diffondere e promuovere il gioco e la cultura ludica in ogni forma con esclusione del gioco d'azzardo o dei giochi incentrati sulle scommesse di denaro, con finalità educative, inclusive, culturali e di socializzazione;
- Promuovere l'educazione, la formazione extra-scolastica, le attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale,
- promuovere giochi da tavolo, giochi di ruolo e di strategia di creatori indipendenti privati ed in particolare il gioco noto come *Lupus in tabula*, come mezzi per sviluppare competenze, socialità ed inclusione,
- proporsi come luogo e occasione di incontro nelle diverse province italiane e di aggregazione per persone di tutte le età, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 4

L'associazione realizza i propri scopi proponendosi di **organizzare eventi, incontri, spettacoli, gite, raccolte fondi, attività culturali coerenti con i valori espressi nello statuto**, come ad esempio eventi formativi, artistici, ricreativi o educativi; nonché promuovendo attività culturali, formative e educative riservate prevalentemente ai soci della Associazione, avvalendosi dell'impegno di un gruppo di persone accomunate dagli stessi interessi ed obiettivi.

L'associazione per il raggiungimento degli scopi indicati, intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione di incontri mensili/trimestrali con attività di gioco libero e insegnamento dei giochi;
- organizzazione di tornei validi anche per le classifiche ufficiali, a scopo sociale e ludico;
- organizzazione di tornei e manifestazioni, ponendo in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda del gioco del *Lupus in Tabula* e di altre attività culturali;

MR P DL MP LC DJ CD
H

- organizzazione di eventi e attività culturali, sociali e ricreativi di vario tipo;
- agevolazione nello scambio di informazioni e materiale tra i soci;
- promozione di attività editoriali in rete e sui social network;
- promozione delle proprie attività tramite la partecipazione a forme organizzate o spontanee di iniziative culturali, manifestazioni, eventi;
- realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi, materiale editoriale cartaceo ed elettronico, giochi, giocattoli e quant'altro sia attinente al gioco e alla promozione dell'attività ludica;
- proposta, organizzazione e partecipazione ad eventi culturali e ludici, anche legati alla letteratura, alla musica, al cinema e alle arti in ogni loro forma ed espressione;
- proposta agli Enti Pubblici ed altre Associazioni;
- ricerca di sponsorizzazioni nel rispetto delle normative vigenti che regolano la materia;
- organizzazione di iniziative volte alla raccolta fondi tra soci e l'autofinanziamento;
- acquisto dei beni occorrenti allo svolgimento delle attività proposte;
- attività nell'ambito dei social media per la diffusione e sponsorizzazione degli eventi e delle attività proposte.
- Eventuale adesione a reti, enti, altre associazioni di finalità affini.

Oltre alle attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari, in particolare per gli associati potrà:

- allestire le sedi in cui vengono svolte le attività ludiche, banchi e spazi per lo svolgimento delle attività;
- organizzare gite, viaggi e soggiorni turistici per i soci, con finalità ludico/culturali;
- organizzare eventi e/o iniziative in collaborazione con altre associazioni o enti con finalità solidali e/o culturali.

L'Associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività finalizzate all'accrescimento culturale ed allo sviluppo delle capacità espressive, creative, artistiche, linguistiche e logico-matematiche dei soci;
- perseguire le proprie finalità attraverso la gestione di impianti di ritrovo, materiale di gioco o di documentazione, costumi di scena e servizi di ristoro;
- sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenza, tra i soci e con altre associazioni ludiche operanti nel medesimo settore del gioco di ruolo dal vivo e dei giochi a identità nascoste;
- operare, in modo apolitico, per il consolidamento della pacifica convivenza e per l'affermazione dello spirito di tolleranza;
- promuovere ed organizzare, direttamente o a seguito di convenzioni con enti pubblici, manifestazioni di carattere ludico o comunque in linea con le finalità dell'Associazione;
- svolgere attività diverse, secondarie e strumentali ex art. 6 CTS

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, può effettuare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché poste in essere secondo criteri e limiti definiti con

MR LC  lp

   CD

apposito Decreto Ministeriale e l'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione potrà, inoltre, per il perseguimento dei propri scopi, aderire anche ad altri Organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti eventualmente associati.

L'Associazione può assumere dei lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione e nel rispetto della normativa di settore in conformità a quanto stabilito dalla legge.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 117/2017

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5

SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito, gli ideali e gli obiettivi, intendendo impegnarsi per la loro realizzazione.

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 6

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato per iscritto.

MR  IP  BD  P  LC  CD

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Agli associati non sono richiesti particolari requisiti se non l'assenza di cause ostative all'accesso e di non aver riportato condanne penali.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

art. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Hanno altresì il diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni, nonché il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili e la quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.

Gli associati sono, altresì, tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante versamento della quota sociale nonché eventuali contributi, regolarmente deliberati dall'Assemblea e privi di carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto ed eventuali regolamenti e nel caso in cui cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

MR RF LC JE \$D MF IP CD

- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nel rispetto del Codice Etico, se adottato;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento;
- f) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali, in particolare il Codice Etico, se adottato;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, le proprie attitudini e con la propria attività prestata a titolo gratuito e volontario, per il conseguimento dello scopo associativo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 10

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

art. 11

CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- morte
- recesso volontario;
- dimissioni scritte, con decorrenza immediata fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;
- esclusione per indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, o laddove si pongano in condizione di inattività prolungata ma in ogni caso previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, in particolare del Codice Etico, se adottato, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto,

La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

MR LC DE MP WP DJ P CD

La delibera del Consiglio Direttivo che precede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell' Associazione.

L'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso.

Art. 12

VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione, al più, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri ed euro 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il volontario che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, in particolare del Codice Etico, se adottato, può essere depennato dal libro dei volontari con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13

SOSTENITORI

Possono essere riconosciuti in qualità di "sostenitori" tutti coloro i quali che, condividendone gli ideali, diano un contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

mr f de p p DD LC CD

Art. 14

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del D.lgs n.117/2017

art. 15

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, laddove eletto e nei casi previsti dalla legge
- il Revisore dei Conti, laddove eletto e nei casi previsti dalla legge

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Ai componenti degli organi sociali, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

art. 16

ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati.

Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate presso la sede sociale od altrove, mediante invio – almeno 10 giorni prima del giorno previsto- di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, ma anche a mezzo sms, telefax, email, pec, nonché con ogni altro mezzo tecnologico che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto di dibattito.

MR LC De MP

P P P P CD

Va trasmesso a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso alla Assemblea.

Art. 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero di componenti
- procede, eventualmente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero di componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono previste a maggioranza dei voti in virtù del principio maggioritario ed essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

A ciascun membro possono essere conferite non oltre tre deleghe.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

art. 18

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere ed approvare, qualora ritenuto opportuno per il superamento dei limiti di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/17, il bilancio sociale;
- definire il programma generale annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17;
- nominare il Revisore dei Conti, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/17;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione dell'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- decidere su ammissione e decadenza dei soci;

MR R LC

DE HF

DD R

CD

- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all' Ordine del Giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e determinazioni conseguenti;

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di comunicazione e videocollegamento a distanza nel rispetto dell'identificabilità del socio e della parità di trattamento ed è valida l'espressione del voto per corrispondenza o in vita elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria si prevedono particolari quorum costitutivi e deliberativi.

- per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e Segretario stesso.

art. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati dall'atto costitutivo. Dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'internato, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci

ma      LC CD

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un minimo di quattro volte anno sempre in unica convocazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal revisore dei conti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa e in casi di urgenza può essere convocato anche per vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri gestori e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

- determina l'ammontare della quota associativa dovuta dai soci annualmente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- elegge tra i propri componenti il Presidente, l'eventuale vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- revoca, per fondati motivi, il Presidente;
- predispone e propone all'Assemblea il programma attuale di attività;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione degli organi sociali e predispone il programma annuale di attività;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 2 del presente Statuto;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente congiuntamente al Vicepresidente;
- redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- redige, qualora ritenuto opportuno o per superamento dei limiti di cui all'art. 14 D.Lgs 117/17, il bilancio sociale;
- propone all'Assemblea i procedimenti di decadenza da socio;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge domande di adesione;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

The block contains eight handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, they appear to be: 'MP', a stylized signature, 'DE', 'HP', 'R', 'BD', 'LC', and 'CA'.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte costatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei conti e membro dell'Organo di Controllo.

art. 20

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominato ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In sua assenza le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

art. 21

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziario-amministrativa inerente l'esercizio e della regolare tenuta dei libri contabili.

Egli sovrintende, inoltre, al personale retribuito curando la regolarità del rapporto e il rispetto degli obblighi di legge.

Redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, tiene e aggiorna i libri contabili e predispose il bilancio su base delle determinazioni del Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere, allo stesso è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso Consiglio Direttivo.

art. 22

IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro Soci.

È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alle norme contenute nel GDPR 679/2016.

art. 23

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

MR P Le De P

DA CD P

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

art. 24

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Art. 25

PATRIMONIO-ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale ha termine al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 il bilancio può esser redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

mr PRP DJ LC H CD

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ad euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 26

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi volontari dei soci;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e profetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile, all'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Nei medesimi termini, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

art. 27

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici a privati;
- altri accantonamenti a titolo di riserva e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili e in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, a fondatori,

Mr   

 

Le CD

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28

QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina per ogni anno il valore delle quote associative.

Le quote sociali sono intrasferibili e in caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la relativa quota sociale rimane di proprietà dell'Assemblea.

Art. 29

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati
2. Registro dei volontari
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di altri eventuali organi sociali

Art. 30

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti devono esser messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al presidente dell'associazione.

Art. 31

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14 co 2. D.lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

LC

SC

MP

TP

CD MR

art. 32

MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate con la presenza di almeno 2/3 degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in sede di Assemblea straordinaria.

art. 33

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo non potrà esser distribuito tra i soci ma su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

art. 34

REGOLAMENTO INTERNO

Le norme di funzionamento e di esercizio dell'Associazione potranno essere disciplinate con un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea

art. 35

NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative di materia (D.Lgs. 117/17) nonché alle norme del Codice Civile.



ROMA, li. 20/12/23

Chiara Delci
Manuel R...

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FIRME

[Signature]
[Signature]

Registrato il 16-01-2026

Al n° 48 Serie 111

Riscosso € 200,00

[Signature]
dott. Paolo...